

# LOMBARDIA: SEGNALARE SUBITO LE MORSICATURE

Anmvi oggi 10-11-2010

Con il [D.d.g. del 14 ottobre n.10401](#) la Direzione Generale della Sanità della Lombardia ha modificato le **Linee guida in materia di interventi di sanità pubblica per la prevenzione del fenomeno del randagismo** (D.d.g. n.7686, 13 maggio 2003).

Rilevata la necessità di fornire ai Servizi Veterinari delle ASL gli opportuni strumenti per una corretta valutazione del cane e di stabilire i criteri con i quali definire in modo uniforme su tutto il territorio regionale i livelli di rischio dei cani morsicatori, la direzione generale della Sanità della Lombardia ha ritenuto necessario modificare alla luce della vigente normativa il d.d.g. 7686/2003 sostituendo la lettera B dell'allegato.

Tutti i casi di lesioni provocate da un animale all'uomo o ad altri animali devono essere segnalati con sollecitudine ai Servizi di Igiene Pubblica o ai Servizi Veterinari delle ASL per consentire il tempestivo controllo sanitario degli animali da parte dei Servizi Veterinari competenti. Sono tenuti alla denuncia i proprietari degli animali responsabili della lesione e i Medici o i Veterinari che ne siano comunque venuti a conoscenza. La denuncia obbligatoria di qualsiasi caso di morsicatura consente di monitorare il fenomeno e raccogliere dati epidemiologici puntuali, come strumenti indispensabili per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Per rendere più efficace la gestione degli animali morsicatori sono stati definiti i seguenti strumenti di rilevazione dei dati epidemiologici:

- modulistica per la segnalazione di lesioni personali provocate da animali
- scheda osservazione animale morsicatore
- scheda di valutazione al fine della classificazione "a rischio potenziale elevato". Questa scheda può essere impiegata come strumento, comunque non esclusivo, per supportare il veterinario ufficiale nella decisione di classificare una cane "a rischio potenziale elevato" (classe 3) qualora abbia provocato ripetute o gravi lesioni a persone o animali, e comunque ogni qualvolta il veterinario ufficiale lo ritenga necessario.

Nel caso in cui il livello di rischio di un cane si collochi a un livello inferiore a quello "potenziale elevato", la classificazione viene registrata nell'anagrafe canina regionale a cura del Servizio Veterinario. Qualora il veterinario ufficiale reputi che il soggetto sia a "rischio potenziale elevato", ordina una valutazione comportamentale presso un Medico Veterinario esperto in comportamento animale.

I Dipartimenti di Prevenzione Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati "a rischio potenziale elevato" e mediante ordinanza dispongono l'obbligatorietà da parte del proprietario del cane, del corso di base e dell'ITC, di uso congiunto di museruola e guinzaglio al di fuori dell'ambiente domestico e di stipula di un'assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi.